

Pubblicato il 30/09/2019

N. 01064/2019 REG.PROV.CAU.

N. 01523/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1523 del 2019, proposto da
OMISSIS., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati
Massimiliano Mangano, Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

CONTRO

Regione Siciliana - Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita', Regione Siciliana -
Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e
difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti

Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Associazione Nazionale Energia del Vento -
Anev non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Nazionale Energia del Vento (A.N.E.V.), in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ragazzo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Barraja in Palermo, via

Nunzio Morello 40;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica
Utilità, pubblicata nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019, nella parte in cui al PUNTO 4, pag. 3,
prevede che l'attestazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) del D.P.Reg. n. 48/2012 s.m.i.

(Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105 comma 5 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11) “non va identificata con la “lettera di patronage”, ma bensì (come da dato testuale) con una vera e propria manifestazione di volontà, suddivisa in due parti distinte: la prima (più correttamente di natura dichiarativa) di <<disponibilità a finanziare l'iniziativa>> che ben può essere paragonata alla “dichiarazione di preliminare coinvolgimento” prevista in materia di appalti di opere pubbliche; la seconda (la vera e propria attestazione) di “sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo”, intendendosi in tal caso per “sviluppo” l'integrale realizzazione e la piena funzionalità dell'opera; ciò evidentemente in virtù di apposita analisi sia sul piano economico e finanziario di realizzazione dell'opera sia dei bilanci dell'impresa proponente.

- della medesima nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019 nella parte in cui al PUNTO 4, pag. 3 e 4, prevede che l'attestazione:“in argomento, che va resa “secundum legem” come sopra riportata, non può ammettere alcuna eccezione. Pertanto non potranno essere presi in considerazione dall'Amministrazione regionale o comunale enunciati difformi da quello sopra riportato ovvero dubitative o che, addirittura, escludano esplicitamente la funzione di garanzia dell'attestazione medesima.

Tuttavia, eventuali “lettere di patronage” se presentate da soggetti deputati a farlo (per esempio società controllate o capogruppo) potranno assumere semmai funzione di supporto e rafforzare la garanzia richiesta dall'attestazione sopra menzionata.

Si rappresenta, infine che l'attestazione/dichiarazione, a pena di inammissibilità, dovrà essere resa direttamente a questo Dipartimento o alle Amministrazioni comunali (in caso di PAS), dal legale rappresentante ovvero dirigente apicale o delegato (direttore di sede o filiale) dell'istituto bancario o finanziario, in formato digitale e sottoscritta digitalmente, ovvero in una delle altre forme previste dall'art. 65 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82 e s.m.(codice dell'amministrazione digitale)”.

- della stessa nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata nella GURS n. 24 del 24 maggio 2019 nella parte in cui al PUNTO 4, pag. 4, prevede “Si dispone, infine, che il suddetto documento venga rinnovato, nelle forme e contenuto di cui alla presente direttiva, in caso di avvio di procedimento di proroga dell'autorizzazione (di qualsiasi durata) ovvero di variante (di qualunque fattispecie), a pena di inammissibilità e conseguente mancato accoglimento della relativa istanza”.

- della “Lista di Controllo” richiamata al PUNTO 5 della predetta nota prot. n. 20581 del 13.05.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, pubblicata sulla pagina internet dell'Assessorato, nella parte in cui, nell'ultima versione conosciuta alla data del 19.06.2019,

NON prevede, che l'attestazione (rilasciata da Istituto di Credito o Società a tale scopo abilitata ai sensi degli articoli 105 e 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche) sia resa anche attraverso: "lettera di patronage" di disponibilità a finanziare l'iniziativa e la sussistenza in capo al richiedente della capacità organizzativa e finanziaria per il suo sviluppo" così come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. a) del D.P.Reg. n. 48/2012 s.m.i.

- della nota prot. n. 26119 del 19.06.2019 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, ricevuta in pari data con ad oggetto "Richiesta integrazione documentale", con la quale l'amministrazione regionale, con riferimento all'istanza presentata il 24.02.2017 ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 s.m.i., ha invitato la ricorrente ad integrare la documentazione come da "Lista di Controllo" pubblicata sulla pagina internet di questo DRE, tenendo conto anche della Circolare n. 20581 del 13.05.2019, pubblicata nella GURS n. 24 del 24.05.2019" rilevando "l'improcedibilità dell'istanza di che trattasi ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, del Regolamento n. 48/12 e del punto 14.4. del D.M. 10.09.2010" precisando che "la suddetta documentazione completa dovrà pervenire entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della presente nota e, pertanto, i termini di legge per l'avvio del procedimento decorreranno dalla data di integrazione documentale".

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo dell'Assessorato dell'Energia - Dipartimento Energia di indire la conferenza di servizi prevista dall'art. 4, comma 5, del D.P.Reg. n. 48/2012 s.m.i. e di concludere il procedimento autorizzatorio di cui all'art. 12 del D.lgs. 387/2003 s.m.i., con l'adozione di un provvedimento espresso e adeguatamente motivato sull'istanza della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2019 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure dedotte presentano profili di fumus boni iuris, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta violazione dell'art. 4, lett. a), del D.P. n. 48/2012, in quanto:

- la circolare del 13.05.2019 del predetto Assessorato, nel fare riferimento alla lettera di patronage quale documento ulteriore di mero supporto, pare porsi in contrasto con il tenore letterale dell'art.4, lett. a), del D.P. n. 48/2012;

- l'Assessorato Energia aveva già dichiarato procedibile la pratica relativa all'istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 387/2003, ritenendo completa la documentazione prodotta a corredo;

Ritenuto, pertanto, che:

- va sospesa l'efficacia degli atti impugnati e, per l'effetto, va ordinata la conclusione del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 387/2003, previa indizione della conferenza di servizi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni;

- va fissata la data della discussione del merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

a) sospende l'esecutività degli atti impugnati ai sensi di cui in motivazione e per l'effetto ordina la conclusione del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 387/2003, previa indizione della conferenza di servizi, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 26.2.2020, ore di rito.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500 (millecinquecento/oo), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Maria Cappellano, Consigliere

Anna Pignataro, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO